



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE

AVVISO N. 4/2011 PER IL FINANZIAMENTO DI UN PROGETTO RIGUARDANTE LA REALIZZAZIONE DELLE INDAGINI FAMILIARI E L'ORGANIZZAZIONE DEL RIMPATRIO ASSISTITO DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESENTI SUL TERRITORIO DELLO STATO ITALIANO - (CUP N. I19E11001930001).

1. PREMESSA

L'ordinamento giuridico italiano ha ratificato e reso esecutiva con L. 27 maggio 1991, n. 176, la Convenzione sui diritti del fanciullo, stipulata a New York il 20 novembre 1989. L'art. 33 del D.L.vo 25.7.1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, ha istituito il Comitato per i minori stranieri, al fine di vigilare sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato e di coordinare le attività delle amministrazioni interessate. I compiti del Comitato, relativi ai minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio dello Stato italiano e ai minori stranieri accolti temporaneamente in Italia, sono stati specificamente regolamentati nel successivo D.P.C.M. 5.12.1999, n. 535.

La consistente presenza di minori stranieri non accompagnati sul territorio italiano (attualmente stimabile in circa 5000 unità) rappresenta un aspetto specifico del fenomeno migratorio. Negli ultimi decenni, infatti, la situazione dei flussi migratori si è modificata e l'Italia è diventata Paese non più di transito ma d'immigrazione anche per i minori non accompagnati. In particolare è stato registrato un aumento significativo della presenza di minori provenienti dall'Afghanistan, Tunisia, Egitto e Marocco. Molti di questi minori sbarcano sulle coste meridionali del Paese privi di documenti di riconoscimento. Una parte di essi fa perdere le proprie tracce dopo una breve sosta nelle strutture di accoglienza. Inoltre, dall'1.1.2011 la situazione di particolare instabilità che si è determinata nei paesi del nord-Africa ha causato un afflusso eccezionale di minori stranieri non accompagnati stimato in circa 2.500 minori provenienti da quell'area geografica.

Allo stesso tempo, a livello europeo si registra una sempre maggiore attenzione alle problematiche che coinvolgono i minori stranieri non accompagnati: si consideri in tal senso la raccomandazione del Consiglio d'Europa n. 1969 (2011) e il Piano d'Azione sui minori non accompagnati della Commissione Europea (SEC (2010)534) che propone tre linee d'azione principali: prevenzione, programmi di protezione regionale, accoglienza e identificazione di soluzioni durature.

Inoltre, come evidenziato nel Libro bianco sul futuro del modello sociale "La vita buona nella società attiva", la tutela dei minori deve essere piena e indipendente dalle modalità di ingresso. Tale enunciazione ha trovato un'ulteriore, significativa conferma nell'atto di indirizzo per il triennio 2012-2014 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, dove è stata affermata la necessità di rivolgere particolare attenzione alla questione dei minori stranieri non accompagnati i quali richiedono misure specifiche di accoglienza e dove è stato evidenziato il ruolo essenziale che dovrà svolgere, in tale ambito, il Comitato per i minori stranieri da esplicitarsi secondo le direttrici contenute nel Piano d'azione sui minori non accompagnati (2010-2014) sopra citato.

L'attività realizzata dal Comitato per i minori stranieri ha permesso di attivare forme concrete di tutela, sia attraverso un sistema di rete relativamente alle indagini familiari, al fine di promuovere l'individuazione dei familiari dei minori presenti non accompagnati, anche nei loro Paesi di origine o in Paesi Terzi, sia mediante una procedura assistita di rimpatrio, con microprogetti ed attività di assistenza nei Paesi d'origine, con un coinvolgimento sempre maggiore delle amministrazioni dei Paesi di provenienza dei minori, anche per attività di prevenzione all'emigrazione clandestina.

La situazione sopra descritta e la presenza di un numero sempre crescente di minori stranieri non

accompagnati in Italia comporta sicuramente la modulazione e la conseguente individuazione di interventi idonei a dare una risposta alle mutazioni di caratteristiche del fenomeno volta al ricongiungimento familiare o al riaffidamento alle autorità competenti del Paese d'origine, sempre alla luce dei principi internazionali di tutela dei minori.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente Avviso viene emanato in coerenza e in attuazione dei seguenti atti:

- Legge 27 maggio 1991, n. 176 di ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989;
- Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico in materia di immigrazione): articolo 19, che stabilisce il divieto di espulsione degli stranieri minori di anni diciotto; articolo 32, recante disposizioni concernenti i minori affidati; articolo 33 che prevede l'istituzione, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Comitato per i minori stranieri;
- Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento di attuazione del T.U. in materia di immigrazione): articolo 28, che detta la disciplina del rilascio del permesso di soggiorno per i minori stranieri non accompagnati;
- D.P.C.M. 9 dicembre 1999, n. 535 (Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri);
- Raccomandazione del Consiglio d'Europa n. 1969 del 15.4.2011;
- Piano d'Azione sui minori non accompagnati, adottato con Comunicazione della Commissione europea del 6.5.2010 (SEC (2010)534);
- "Piano per l'integrazione nella sicurezza Identità e Incontro" (approvato dal Consiglio dei Ministri in data 10 giugno 2010), che dedica particolare attenzione ai minori stranieri non accompagnati;
- Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009, recante "Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007-2013 nell'ambito dei Programmi Operativi Nazionali (P.O.N.)".
- Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 17 giugno 2011, di ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali - anno 2011;
- Verbale della riunione del Comitato per i minori stranieri del 6 settembre 2011, in base al quale il Comitato medesimo ha richiesto alla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione la stipula di un convenzione con idonei organismi nazionali o internazionali, al fine di dare continuità alle attività di indagine familiare e di rimpatrio assistito.

3. FINALITÀ

Con il presente Avviso si intende dare attuazione alla proposta formulata dal Comitato per i minori stranieri nella seduta del 6 settembre 2011, citata al precedente § 2, attraverso la selezione di un progetto riguardante la realizzazione delle indagini familiari e l'organizzazione del rimpatrio assistito dei minori stranieri non accompagnati presenti sul territorio dello Stato italiano.

L'obiettivo è quello di favorire l'organizzazione di indagini familiari, volte a promuovere l'individuazione dei familiari dei minori stranieri non accompagnati, anche nel Paese d'origine del minore medesimo ovvero in Paesi terzi. Si vuole inoltre favorire l'organizzazione del rimpatrio assistito e la realizzazione di micro-progetti ed attività di assistenza nei Paesi d'origine del minore, finalizzati al reinserimento familiare, sociale e lavorativo del minore medesimo, anche attraverso attività di informazione e sensibilizzazione, nell'ottica del rafforzamento degli interventi in rete.

Il presente Avviso disciplina, pertanto, la definizione dei contenuti delle proposte progettuali, dei criteri di selezione e valutazione delle stesse, le modalità di assegnazione ed erogazione del contributo, le procedure di avvio, attuazione e rendicontazione dell'intervento finanziato.

4. AZIONI AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO

Preliminarmente, si specifica che l'intervento finanziando dovrà presentare le caratteristiche di un'azione di sistema: la ricaduta del progetto e l'ambito territoriale dell'intervento dovrà essere nazionale. Il progetto dovrà inoltre coinvolgere il territorio dei Paesi terzi.

Si riportano di seguito le azioni ammissibili al finanziamento:

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione
Via Fornovo, 8 (Pal. C, IV piano) – 00192 Roma
Tel. 06 46834780 - Fax 06 46834769
Mail: dgimmigrazione@lavoro.gov.it – dgimmigrazione@mailcert.lavoro.gov.it

1. Misure di informazione e sensibilizzazione

Attività di informazione e sensibilizzazione sia nei confronti degli amministratori/operatori locali che nei confronti degli stessi minori, in un'ottica di rafforzamento degli interventi in rete, ivi compresa la prospettiva per i minori di un percorso di reintegrazione in patria.

2. Organizzazione delle indagini familiari

Attività volte a promuovere l'individuazione dei familiari del minore straniero non accompagnato, anche nel Paese d'origine del minore medesimo ovvero in Paesi terzi.

Le indagini saranno effettuate su segnalazione del Comitato per i minori stranieri, nella misura minima di almeno 700 (settecento), per l'intera durata del rapporto convenzionale indicata al successivo § 7, e dovranno, previa la necessaria verifica dell'esattezza dei dati anagrafici segnalati, evidenziare la possibilità del rimpatrio assistito del minore, anche in relazione alle condizioni oggettive e soggettive della famiglia del minore stesso, nonché la sussistenza di particolari condizioni ostative al rimpatrio.

Il beneficiario del finanziamento dovrà comunicare i risultati delle indagini familiari al Comitato per i minori stranieri entro il termine massimo di 28 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla segnalazione del Comitato stesso.

3. Organizzazione del rimpatrio assistito e realizzazione di micro-progetti ed attività di assistenza nei Paesi d'origine del minore, finalizzati al reinserimento familiare, sociale e lavorativo del minore medesimo.

Il beneficiario del finanziamento supporterà il Comitato per i minori stranieri nell'attuazione dei provvedimenti di rimpatrio assistito, nella misura minima di almeno 50 (cinquanta) provvedimenti per l'intera durata del rapporto convenzionale indicata al successivo § 7, adottabili dal Comitato medesimo. Nell'organizzazione del rimpatrio assistito, dovranno, tra l'altro, essere assicurate le seguenti attività:

- a) sensibilizzazione del minore sulle opportunità di reinserimento sociale connesse al rimpatrio assistito, attraverso incontri, effettuati da mediatori culturali, con i minori e con i loro tutori;
- b) espletamento di tutte le attività necessarie per l'ottenimento delle prescritte autorizzazioni, sia da parte delle autorità italiane, che di quelle dei Paesi d'origine dei minori;
- c) presa in carico del minore rimpatriando dal luogo di residenza di quest'ultimo ed accompagnamento ad aeroporto internazionale a cura di personale del beneficiario del finanziamento, nonché accompagnamento durante il trasferimento, ove necessario;
- d) presa in consegna all'arrivo del minore nel Paese d'origine o nel Paese terzo da parte di personale del beneficiario del finanziamento;
- e) accompagnamento in famiglia o altra destinazione stabilita nel provvedimento di rimpatrio o riaffidamento alle competenti autorità del Paese d'origine del minore a cura di personale del beneficiario del finanziamento;
- f) comunicazione al Comitato per i minori stranieri dell'avvenuto riaffidamento tramite dichiarazione controfirmata dalla famiglia del minore o dall'autorità del Paese d'origine che ha preso in carico il minore;
- g) realizzazione di micro-progetti ed assistenza *in loco*, finalizzati a favorire l'ottimale reinserimento sociale e/o lavorativo del minore rimpatriato. Tali progetti, che dovranno garantire, ove necessario, anche l'assistenza abitativa del minore rimpatriato, dovranno prevedere un percorso di inserimento scolastico e/o lavorativo, calibrato in relazione all'età, al sesso, alle capacità ed alle aspettative del minore.

Il beneficiario del finanziamento dovrà preventivamente informare il Comitato per i minori stranieri di ogni singolo micro-progetto da avviare, indicando i tempi e modi della sua realizzazione. Parimenti, il beneficiario del finanziamento dovrà fornire al medesimo Comitato con cadenza trimestrale un aggiornamento sullo stato di avanzamento del progetto, evidenziando eventuali variazioni allo stesso. A conclusione di ogni singolo progetto, il beneficiario del finanziamento dovrà presentare al Comitato per i minori stranieri una relazione finale descrittiva sull'efficacia del progetto, sul suo impatto sociale e sugli obiettivi conseguiti.

5. PAESI DI REALIZZAZIONE DELLE AZIONI PROGETTUALI

Le attività di cui al precedente § 4 potranno essere poste in essere in qualsiasi Paese terzo.

Il beneficiario del finanziamento si obbliga a mettere a disposizione nei Paesi di origine dei minori adeguate

strutture organizzative e logistiche funzionali all'espletamento delle attività di indagini familiari e alla realizzazione dei progetti di reinserimento del minore rimpatriato.

6. DESTINATARI DELLE ATTIVITÀ

Sono destinatari delle attività previste dal presente Avviso i minori stranieri non accompagnati presenti sul territorio dello Stato italiano: ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.P.C.M. 535/1999, sono da intendersi come tali "i minorenni non aventi cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione europea che, non avendo presentato domanda di asilo, si trovano per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privi di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per essi legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano".

7. DURATA DEL PROGETTO FINANZIATO

Le attività progettuali di cui al presente Avviso avranno inizio a decorrere dalla comunicazione dell'avvenuta registrazione, presso i competenti organi di controllo, del decreto di approvazione della convenzione di finanziamento citata al successivo § 17. La durata minima delle stesse non potrà essere inferiore a 14 mesi, mentre la durata massima non potrà eccedere i 18 mesi.

8. RISORSE FINANZIARIE

Le risorse destinate al finanziamento delle azioni progettuali di cui al presente Avviso ammontano a complessivi **€ 750.000,00** (settecentocinquantomila euro/00), a valere sulle risorse assegnate, per l'anno finanziario 2011, al capitolo di spesa 3783 "Fondo nazionale per le politiche migratorie" dello stato di previsione della spesa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a seguito del provvedimento di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali - anno 2011.

Il finanziamento richiesto per la proposta progettuale non potrà pertanto eccedere, **pena l'esclusione**, la somma sopra indicata.

E' in facoltà del proponente prevedere un eventuale cofinanziamento dell'azione.

9. SOGGETTI PROPONENTI

Le proposte progettuali, da redigersi, utilizzando esclusivamente il **Modello D** allegato al presente Avviso, potranno essere presentate, pena l'esclusione, **in forma singola o associata**, dai seguenti soggetti:

- A.** enti ed associazioni iscritti alla prima sezione del registro di cui agli artt. 52 e ss. del D.P.R. n. 394/1999, e successive modificazioni ed integrazioni;
- B.** organismi e organizzazioni internazionali o intergovernativi operanti nel campo delle migrazioni.

Si precisa che in caso di partenariato l'ente individuato dai componenti il partenariato quale soggetto capofila sarà considerato soggetto proponente e, in quanto tale, responsabile della realizzazione dell'intero progetto nei confronti dell'Amministrazione procedente.

10. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

I soggetti proponenti dovranno presentare, secondo le modalità indicate al successivo § 12, **a pena di esclusione**, apposita domanda di ammissione al finanziamento, redatta secondo il **Modello A**, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente, accompagnata da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità di quest'ultimo in corso di validità.

In caso di partenariato, la domanda di ammissione al finanziamento deve essere compilata e sottoscritta solo dal soggetto capofila ed accompagnata dalla dichiarazione, resa dal legale rappresentante di ciascun partner, redatta secondo il **Modello A1**, attestante la volontà di partecipare al partenariato.

La predetta domanda deve, inoltre, essere accompagnata dal **Modello B** contenente le seguenti dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestanti:

- a) il possesso dei requisiti soggettivi di legittimazione a presentare la proposta progettuale, di cui al precedente § 9;
- b) l'idoneità dei poteri del rappresentante legale alla sottoscrizione degli atti di cui al presente Avviso;
- c) che il progetto presentato non forma oggetto di altri finanziamenti da parte di pubbliche amministrazioni;
- d) l'insussistenza, nei confronti del rappresentante legale e dei componenti degli organi di amministrazione,

- delle cause di divieto, di sospensione o di decadenza di cui all'art. 10 della L. 31.05.1965, n. 575, corredata da un elenco contenente le generalità complete dei componenti dei succitati organi;
- e) che l'ente non si trova in stato di fallimento, liquidazione o situazioni equivalenti e che non sono pendenti domande di concordato né di amministrazione controllata;
 - f) che l'ente è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori;
 - g) che l'ente è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, dirette ed indirette, e delle tasse;
 - h) i principali interventi realizzati, nel triennio 2008 -2010, rivolti ai minori stranieri nei Paesi d'origine dei medesimi.

I soggetti di cui alla lettera B del precedente § 9 dovranno altresì produrre copia dello statuto.

In caso di partenariato, il **Modello B** sopra citato deve essere presentato, **pena l'esclusione**, da ogni componente il partenariato.

Inoltre, per ogni proposta progettuale dovrà essere presentata, **pena l'esclusione**, la scheda anagrafica, compilata in ogni sua parte dal soggetto proponente e da ciascun eventuale partner, utilizzando esclusivamente il **Modello C**.

Ogni soggetto, sia singolarmente che in partenariato, in veste di capofila o di partner, potrà presentare al massimo una proposta progettuale: nel caso di violazione di tali prescrizioni, tutte le proposte progettuali non saranno ammesse alla successiva fase di valutazione.

11. LIMITI DI ELIGIBILITÀ DELLE SPESE

Il piano finanziario relativo a ciascuna proposta progettuale dovrà essere redatto utilizzando, **pena l'esclusione**, il **Modello E**.

Il finanziamento richiesto per ciascuna proposta progettuale non potrà eccedere, **pena l'esclusione**, il limite di € 750.000,00 indicato al precedente § 8.

Ai fini della congruità dei costi e dell'ammissibilità delle spese, si fa richiamo, in via analogica, alla Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 2/2009, citata al § 2.

Nell'ambito delle spese per le risorse umane (personale dipendente, consulenti esterni, ecc.), i costi relativi a segreteria, coordinamento e monitoraggio non potranno superare globalmente il 10% del costo complessivo del progetto.

Le spese generali di funzionamento non direttamente riconducibili alle attività di progetto non potranno eccedere il 10% del costo complessivo del progetto (ivi comprese le spese dovute per la prestazione della garanzia fidejussoria di cui al successivo § 18).

Il mancato rispetto di tali prescrizioni sarà causa di inammissibilità del progetto.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

Per la presentazione della proposta progettuale dovrà essere utilizzata, **a pena di esclusione**, la seguente modulistica allegata al presente Avviso e disponibile sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, www.lavoro.gov.it:

- **Modello A (Domanda di ammissione al finanziamento);**
- **Modello A1 (Dichiarazione di partecipazione al partenariato);**
- **Modello B (Dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000);**
- **Modello C (Scheda anagrafica del soggetto proponente e degli eventuali partner);**
- **Modello D (Scheda di progetto);**
- **Modello E (Piano finanziario).**

La documentazione suindicata, dovrà pervenire, **pena l'esclusione**, in una busta chiusa, controfirmata sui lembi di chiusura, recante all'esterno la dicitura: "Non aprire – FPM 2011 – Indagini familiari", nonché l' intestazione del mittente, completa di recapito postale ed e-mail.

La busta dovrà altresì recare l' intestazione dell'Amministrazione procedente, come indicato al successivo § 13, nonché, nel caso di partenariato, l'elencazione di tutti i componenti il partenariato.

13. INDIRIZZO AL QUALE PRESENTARE I PROGETTI

I progetti dovranno essere trasmessi a mano, ovvero tramite raccomandata con avviso di ricevimento,

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione
Via Fornovo, 8 (Pal. C, IV piano) – 00192 Roma
Tel. 06 46834780 - Fax 06 46834769
Mail: dgimmigrazione@lavoro.gov.it – dgimmigrazione@mailcert.lavoro.gov.it

oppure a mezzo corriere e pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il termine perentorio indicato al successivo § 14 al seguente indirizzo:

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione
Divisione I
Via Fornovo 8 - 00192 ROMA
Pal. C, IV piano, stanza n. 404

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, farà fede unicamente il timbro dell'Ufficio sopra menzionato, con l'attestazione del giorno e dell'ora d'arrivo (l'orario sarà riportato solo nel caso in cui il plico venga recapitato l'ultimo giorno utile per la presentazione). Le offerte presentate a mano ovvero a mezzo corriere dovranno essere consegnate unicamente presso i locali di cui al presente articolo. Non saranno accettate le offerte consegnate all'ufficio passi o all'ufficio postale del Ministero.

L'orario di ricezione è dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, con esclusione dei giorni festivi.

L'inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione procedente ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il termine perentorio indicato al § 14. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. I plichi in questione non verranno aperti.

14. TERMINE DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

I progetti dovranno essere presentati, pena l'esclusione, entro e non oltre le ore 13,00 del trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale, della notizia dell'adozione del presente Avviso.

Il suindicato termine, qualora coincidente con un giorno non lavorativo (sabato, domenica e festivo), si intende differito al primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

15. CAUSE DI INAMMISSIBILITÀ

Saranno considerate inammissibili ed escluse, come tali, dalla valutazione le proposte progettuali:

- a) redatte mediante modulistica diversa da quella allegata al presente Avviso;
- b) prive della firma del legale rappresentante, ove esplicitamente richiesta;
- c) presentate, in forma singola od associata, da soggetti diversi da quelli legittimati, così come individuati al precedente § 9;
- d) pervenuti all'Amministrazione procedente oltre il termine di cui al precedente § 14;
- e) pervenute senza plico ovvero in plico non rispondente alle indicazioni di cui al precedente § 12;
- f) prive di uno o più documenti elencati al precedente § 12;
- g) che prevedano una durata inferiore a 14 mesi o superiore a 18 mesi, come indicato al precedente § 7;
- h) prive di uno o più requisiti di ammissibilità di cui al § 10;
- i) che richiedano un finanziamento pubblico superiore al limite massimo di € 750.000,00, come previsto nel precedente § 8;
- j) che prevedano spese generali di ammontare superiore al 10% del costo complessivo del progetto;
- k) che prevedano spese per segreteria, coordinamento e monitoraggio di progetto di ammontare superiore al 10% del costo complessivo del progetto;
- l) che risultino presentate, dal medesimo soggetto, che, sia singolarmente che in partenariato, partecipi a più di una proposta progettuale presentata in risposta al presente Avviso.

L'esclusione per taluna delle cause di cui al presente paragrafo sarà comunicata al soggetto proponente entro 30 giorni decorrenti dalla ricezione, da parte dell'Amministrazione procedente, del verbale della commissione di valutazione indicata al successivo § 16.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione
Via Fornovo, 8 (Pal. C, IV piano) – 00192 Roma
Tel. 06 46834780 - Fax 06 46834769
Mail: dgimmigrazione@lavoro.gov.it – dgimmigrazione@mailcert.lavoro.gov.it

16. VALUTAZIONE DEI PROGETTI

La valutazione dei progetti pervenuti sarà effettuata da una commissione nominata con decreto del Direttore Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione.

La commissione procederà preliminarmente all'esame dei progetti, verificando la sussistenza delle condizioni di ammissibilità.

Superata la fase di ammissibilità, la commissione procederà alla valutazione dei progetti sulla base dei criteri di seguito indicati, che fanno riferimento ai requisiti soggettivi, alle caratteristiche del progetto ed agli elementi finanziari dello stesso:

CRITERI	PUNTEGGI
A. REQUISITI SOGGETTIVI	
A1. Esperienza specifica del proponente nell'ambito della tutela dei minori stranieri nei Paesi di origine degli stessi	20
TOTALE A	20
B. CARATTERISTICHE DEL PROGETTO	
B1. Completezza e rispondenza della proposta agli obiettivi del presente avviso	10
B2. Chiarezza della proposta progettuale	10
B3. Capacità effettiva di raccordo con i soggetti (istituzionali e non) che operano sui territori di intervento	25
B4. N. di Paesi terzi di svolgimento delle attività progettuali	15
B5. Esperienza e competenza delle risorse umane impiegate	10
TOTALE B	70
C. ELEMENTI FINANZIARI	
C1. Ammontare del cofinanziamento del proponente e degli eventuali partners	4
C2. Economicità del progetto	3
C3. Congruità complessiva dei costi del piano finanziario	3
TOTALE C	10
TOTALE GENERALE (A+B+C)	100

Ai fini dell'idoneità al finanziamento, ciascun progetto dovrà conseguire un punteggio complessivo non inferiore a 60 punti.

A conclusione dell'istruttoria dedicata alla valutazione, la commissione incaricata stilerà la graduatoria finale dei progetti, che verrà approvata con decreto del Direttore Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione.

La graduatoria conterrà l'elenco dei progetti in ordine decrescente di punteggio attribuito dalla commissione di valutazione.

Sarà ammesso al finanziamento il progetto collocato al primo posto della graduatoria.

Il provvedimento di approvazione della graduatoria sarà pubblicato sul sito internet www.lavoro.gov.it, con valore di notifica per tutti i soggetti interessati alla procedura di cui al presente avviso.

17. CONVENZIONE DI FINANZIAMENTO

Con il soggetto proponente il progetto ammesso al finanziamento sarà stipulata apposita convenzione nella quale saranno disciplinate le modalità di realizzazione del progetto, i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tra il Ministero ed il soggetto beneficiario del finanziamento.

La mancata o tardiva produzione della documentazione richiesta dall'Amministrazione procedente ai fini della sottoscrizione della convenzione comporterà la decadenza dal diritto al finanziamento, con possibilità di subentro nel diritto medesimo in capo al soggetto proponente il progetto idoneo, collocato nella posizione immediatamente successiva nella graduatoria.

18. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

Il finanziamento sarà erogato in tre tranches:

1. una prima quota pari al 50% del contributo concesso ad avvenuta ricezione della seguente documentazione:

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione
Via Fornovo, 8 (Pal. C, IV piano) – 00192 Roma
Tel. 06 46834780 - Fax 06 46834769
Mail: dgimmigrazione@lavoro.gov.it – dgimmigrazione@mailcert.lavoro.gov.it

- a) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, della data di avvio delle attività progettuali, che dovrà avvenire, pena la revoca del finanziamento, entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta registrazione del decreto di approvazione della convenzione di finanziamento;
 - b) documento attestante l'avvenuta prestazione della garanzia contro i rischi di mancata realizzazione del progetto, di importo pari al 50% del finanziamento complessivo concesso, mediante fideiussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da parte di un istituto bancario ovvero da parte di un intermediario finanziario non bancario iscritto negli elenchi previsti dal D.lgs. n. 385/1993. La fideiussione dovrà valere fino al dodicesimo mese successivo alla data di conclusione del progetto. La fideiussione dovrà inoltre contenere la clausola della formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.
2. Una seconda quota, pari al 25% del contributo concesso, decorsi dodici mesi dalla data di avvio delle attività progettuali, ad avvenuta ricezione della seguente documentazione:
- a) relazione intermedia sullo stato di avanzamento del progetto, redatta secondo la modulistica che sarà fornita dall'Amministrazione precedente;
 - b) rendicontazione intermedia, redatta coerentemente all'impostazione del piano finanziario, dalla quale risulti l'avvenuta spesa di almeno l'80% della prima tranche di contributo erogato;
 - c) elenco dei giustificativi delle spese sostenute, distinto per macrovoci di spesa.
- Qualora la spesa sostenuta e documentata sia inferiore al limite citato alla lettera b), l'ammontare della seconda quota sarà ridotto nella misura corrispondente alla percentuale della prima tranche di contributo non spesa.
3. Il saldo, nella misura massima di copertura del contributo concesso, sarà corrisposto, ad avvenuta ricezione della seguente documentazione, da prodursi, da parte del beneficiario del finanziamento, entro sessanta giorni dalla data di conclusione delle attività progettuali:
- a) relazione finale, redatta secondo la modulistica che sarà fornita dall'Amministrazione precedente;
 - b) rendicontazione finale, redatta coerentemente all'impostazione del piano finanziario;
 - c) elenco dei giustificativi delle spese sostenute, distinto per macrovoci di spesa.

I giustificativi delle spese sostenute in esecuzione delle attività progettuali dovranno essere conservati e resi disponibili all'Amministrazione fino a cinque anni dalla conclusione del progetto.

I pagamenti saranno disposti secondo la tempistica sotto indicata:

- entro 45 giorni dalla ricezione della documentazione richiesta per l'erogazione della prima e della seconda tranche;
- entro 45 giorni dall'esito positivo della verifica disposta sulla relazione e la rendicontazione finale.

19. IRREGOLARITÀ E SANZIONI

Per ogni eventuale violazione degli obblighi derivanti dalla convenzione stipulata ai sensi del § 17 in capo al beneficiario, o beneficiario capofila in caso di partenariato, l'Amministrazione precedente potrà concedere un termine non superiore a 30 giorni entro cui sanare l'inadempienza. Qualora il beneficiario non ottemperi nel predetto termine, l'Amministrazione potrà applicare una sanzione pecuniaria pari al 5% del valore del contributo erogato, dandone previa e motivata informazione.

Ferma restando l'applicazione delle predette sanzioni pecuniarie, il contributo potrà essere revocato, in tutto o in parte, qualora il beneficiario dello stesso o, in caso di partenariato, uno dei soggetti aderenti allo stesso:

- a) interrompa o modifichi, senza la previa autorizzazione dell'amministrazione precedente, l'esecuzione del progetto finanziato;
- b) compia gravi inadempienze nell'attività di *reporting* (relazioni intermedie e finali) e/o nella comunicazione dei dati inerenti il monitoraggio;
- c) compia gravi irregolarità contabili, rilevate in sede di controllo della rendicontazione o emerse in sede di eventuali controlli in itinere;
- d) perda i requisiti soggettivi di legittimazione previsti per la partecipazione al presente Avviso e per l'esecuzione delle attività di progetto;
- e) eroghi i servizi a favore di destinatari diversi da quelli previsti dal progetto;
- f) receda senza giustificato motivo dalla convenzione di finanziamento;

g) non rispetti le regole di pubblicità di cui al § 22 ed alle direttive ivi citate.

20. VARIANTI PROGETTUALI

Su richiesta motivata del beneficiario del finanziamento, o del capofila in caso di partenariato, possono essere autorizzate dall'Amministrazione procedente modifiche al progetto iniziale, nei limiti del contributo assegnato, che non ne alterino la sostanza e le finalità.

Eventuali variazioni compensative tra le singole macrovoci di spesa contemplate nel piano finanziario dovranno essere evidenziate all'atto della presentazione della rendicontazione e della relazione finali di cui al precedente § 18, precisandone le motivazioni.

Le variazioni compensative che comportano uno scostamento eccedente il 20% della singola macrovoce di spesa dovranno essere previamente autorizzate dall'Amministrazione, su richiesta motivata del beneficiario.

21. FORO COMPETENTE

Per qualunque controversia derivante o connessa al presente Avviso è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

22. PUBBLICITÀ

Dall'assegnazione del finanziamento statale discende l'obbligo per il beneficiario del finanziamento di evidenziare, in ogni atto, documento ed iniziativa realizzate in attuazione del progetto, che lo stesso è finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e di conformarsi alle direttive che da quest'ultimo saranno impartite in materia di pubblicizzazione dell'intervento.

23. ALTRE INFORMAZIONI

I soggetti interessati potranno inviare quesiti per posta elettronica all'indirizzo dgimmigrazione@mailcert.lavoro.gov.it non oltre 5 giorni prima del termine di scadenza per la presentazione dei progetti, riportando come oggetto: "Avviso n. 4/2011. Quesito".

Le risposte ai quesiti di interesse generale saranno pubblicate sul sito internet www.lavoro.gov.it. Parimenti sul medesimo sito internet saranno pubblicate tutte le informazioni relative al procedimento di cui al presente avviso.

24. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento è il dott. Alessandro Lombardi, dirigente della Divisione I della Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione.

IL DIRETTORE GENERALE
NATALE FORLANI



MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione

Via Fornovo, 8 (Pal. C, IV piano) - 00192 Roma

Tel. 06 46834780 - Fax 06 46834769

Mail: dgimmigrazione@lavoro.gov.it - dgimmigrazione@mailcert.lavoro.gov.it